

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri	Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Comm. Domenico Posca	Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 25 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare di un finanziamento mediante cessione del quinto stipulato con l'intermediario resistente in qualità di mandatario della banca erogante, sarebbe stato contattato agli inizi del 2007 da una procacciatore che gli avrebbe proposto dapprima l'acquisto di un corso di informatica e poi la concessione di un prestito in favore della figlia, assistito da garanzia del genitore. Procacciatore che avrebbe dopo poco consegnato al ricorrente un assegno di euro 5.000,00 a lui intestato a titolo di acconto del finanziamento intestato alla figlia e di cui lui avrebbe fatto esclusivamente da garante. Dopo pochi giorni sarebbe stata erogata, a mezzo assegno circolare sempre intestato al ricorrente, la somma di euro 17.937,31, a saldo, "senza la consegna di alcun documento e soprattutto senza alcuna informazione relativa alle condizioni del contratto". Solo successivamente, allorquando gli veniva consegnata la documentazione contrattuale, egli avrebbe appreso di aver stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio a lui intestato a condizioni a suo avviso eccessivamente onerose. Con reclamo del 12.12.2009 il legale del ricorrente chiedeva alla finanziaria convenuta l'annullamento del contratto in questione, "stipulato senza aver avuto le necessarie informazioni inerenti a parti importanti dello stesso e, soprattutto, dopo essere stato indotto in errore su elementi che se fossero stati da lui conosciuti mai lo avrebbero condotto alla stipula" e chiedeva altresì il risarcimento dei danni subiti (quantificati in euro 10.000,00).

L'intermediario convenuto riscontrava il reclamo con nota del 7.1.2010, con la quale precisava preliminarmente di agire quale mandatario di primari istituti di credito e di avvalersi per tale attività di una rete di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi.



Sosteneva poi che al ricorrente sarebbero state specificatamente illustrate le caratteristiche dell'operazione e allo stesso sarebbe stato consegnato prima della conclusione del contratto il documento di sintesi nel quale erano indicati anche tutti i relativi oneri economici. Successivamente, al momento della consegna del saldo, sarebbero stati "materialmente consegnati" al ricorrente - che li sottoscriveva per ricezione - copia del contratto, del piano di ammortamento e del documento di sintesi. Mostrava infine perplessità per il fatto che le contestazioni venissero sollevate dopo quasi tre anni dalla stipula del contratto, rammentando al ricorrente la possibilità di richiedere l'estinzione anticipata del finanziamento.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

Quanto alla domanda concernente l'annullamento e/o la risoluzione del contratto, infatti, il ricorso è stato presentato esclusivamente nei confronti dell'intermediario mandatario e non nei confronti della (mandante) banca erogante il finanziamento, di cui si domanda, appunto, la risoluzione o l'annullamento.

Secondo quanto già deciso da questo Collegio riguardo ad un precedente (almeno sul punto) sostanzialmente analogo (decisione n. 367 del 13/05/2010), Il mandato conferito all'intermediario per la stipula del contratto di finanziamento non comporta la legittimazione passiva di questi per le azioni dipendenti dal contratto medesimo (la legittimazione passiva relativamente alle quali compete, quindi, esclusivamente alla banca mandante). Ne consegue che la domanda non può essere accolta.

Quanto alla domanda relativa al risarcimento dei danni subiti, anch'essa non può essere accolta. La documentazione consegnata dall'intermediario al ricorrente (e prodotta in giudizio) appare formalmente del tutto completa e corretta, sia in termini di informativa precontrattuale che contrattuale (pure per ciò che concerne l'individuazione del ricorrente quale contraente), secondo quanto richiesto dalla disciplina vigente in tema di trasparenza delle operazioni creditizie (in particolare, risultando consegnato tempestivamente all'interessato il documento di sintesi).

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI